



COMUNE DI BAGNARA CALABRIA

(Citta' Metropolitana di Reggio Calabria)

COPIA
Deliberazione N. **55**
In data **30/12/2022**

Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: **Aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2023 - Approvazione;**

L'anno duemilaventidue, addì trenta del mese di Dicembre alle ore 09:50 convocato come da avvisi scritti in data 23/12/2022 prot. n° 25888 , consegnati a domicilio dal messo comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito sotto la presidenza del Consigliere COSENTINO STEFANO in sessione Ordinaria di I[^] convocazione, il Consiglio Comunale;

Eseguito l'appello risultano:

Nome	Carica politica	Presente	Assente
PISTOLESI ADONE	Sindaco	X	
RANDAZZO ANGELA	Consigliere	X	
SURACE GIUSEPPE	Consigliere	X	
PARRELLO SANTA	Consigliere	X	
GRAMUGLIA PAOLO	Consigliere	X	
GAROFFOLO DOMENICA	Consigliere	X	
IANNI' LETTERIA	Consigliere	X	
LAURENDI DOMENICA	Consigliere	X	
COSENTINO STEFANO	Consigliere	X	
FEDELE ROCCO	Consigliere	X	
RANERI ANDREA	Consigliere	X	
CARDONA GIUSEPPE	Consigliere	X	
ROMEO MARIO	Consigliere	X	
BAGNATO VINCENZO	Consigliere	X	
RANDAZZO MARIA CARMELA DOMENICA	Consigliere	X	
SPOLETI MICHELANGELO	Consigliere	X	
PARISI VIRGINIA	Consigliere	X	

Presenti n. **17** Assenti n. **0**

Assiste il Segretario Comunale del Comune Dott.ssa Tiziana Bencivinni.

E' presente alla seduta senza diritto di voto l'Assessore esterno Demetrio Annunziata, la quale entra in aula alle ore 10.05

Il Presidente constatato il numero legale dei consiglieri presenti, a termini dell'art. 38 del D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000,

dichiara aperta la seduta

ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Delibera della Giunta Comunale n. 220 del 09.12.2022 avente ad oggetto : Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2023 - Presa d'atto.

Visto l'art. 1, cc. 738-783, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che disciplina ex novo l'Imposta municipale propria (IMU), già istituita insieme alla TASI (per la componente riferita ai servizi) e alla TARI (per la componente riferita al servizio rifiuti) come componente patrimoniale dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dalla legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), commi da 639 a 731 dell'articolo unico;

Rilevato che sono esenti, ai sensi dell'art. 1, c. 758, L. n. 160/2019 i terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

Rilevato inoltre che, ai sensi dell'art. 1, c. 759, L. n. 160/2019, sono esenti dall'imposta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni

degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, c. 747, L. n. 160/2019, la base imponibile dell'imposta è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel

caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Visto l'art. 1, c. 760, L. n. 160/2019 che dispone per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, la riduzione del 25% dell'aliquota stabilita dal comune;

Visto l'art. 1, cc. 21-24, L. n. 208/2015 che dispone la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Visto l'art. 1, c. 48, L. n. 178/2020 che dispone, con decorrenza 1° gennaio 2021, quanto segue:

“48. A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà (...);”

Evidenziato che il gettito complessivo dell'IMU è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota pari allo 0,76% (art. 1, c. 744, L. n. 160/2019);

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto

a seguito della manovra sulle aliquote;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2023 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;

c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone:

“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Rilevato che la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 dello scorso 18 febbraio ha chiarito quanto segue:

“(…) atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante”;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019 fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

aliquota dello 0,5% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;

aliquota dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557;

aliquota dello 0,1% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

aliquota dello 0,76% per i terreni agricoli;

aliquota dello 0,86% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato);

aliquota dello 0,86% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:
 - unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9, incrementabile sino allo 0,6% e riducibile sino all'azzeramento;

aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, riducibile sino all'azzeramento;

aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, incrementabile sino allo 0,25% e riducibile sino all'azzeramento;

aliquota per i terreni agricoli, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;

aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato), incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino allo 0,76%;

aliquota per tutti gli altri immobili, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a

concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Viste le aliquote di base (*e le detrazioni*) dell'imposta municipale propria approvate per l'anno d'imposta 2021, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 30.03.2021 esecutiva ai sensi di legge;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 36 in data 30/09/2014, esecutiva ai sensi di legge, come da ultimo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 21.04.2016, in quanto applicabile alle nuove disposizioni previste dalla L. n. 160/2019;

Ricordato che ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento IMU è stata assimilata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2023/2025;

Ritenuto che con delibera della G.M. n 7 del 12.01.2021 sono stati rivisti dal nuovo Responsabile UOC 4 Edilizia e Territorio con effetto a valere dal 01.01.2021 i valori venali delle aree fabbricabili rispetto alla precedente delibera della C.S. n. 31 del 23.11.2016;

Ritenuto pertanto di approvare e confermare per l'anno 2023, le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria:

Fattispecie	Variazione +/-
TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote (per mille)
Regime ordinario dell'imposta per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	10,60
Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità di pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	0,75
Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o	esenti

disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata	
Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale (base imponibile ridotta del 50%)	10,60
Immobili locati	10,60
Aree fabbricabili	10,60
Terreni agricoli	esenti
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00
Aree comuni condominiali non detenute o occupate in via esclusiva	10,60
Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati	2,50
Immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431	8,28
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	10,60
Immobili inagibili e/o inabilitabili e fabbricati di interesse storico o artistico (base imponibile ridotta del 50%)	10,60
Ulteriori eventuali specifiche casistiche non comprese	10,60

Atteso che sulla base delle aliquote e delle detrazioni d'imposta sopra indicate, il gettito IMU stimato per l'anno 2023 ammonta a € 1.751.176,77 per un gettito netto da iscrivere nel bilancio di previsione di € 1.557.670,00 per "altri fabbricati" ed "altre tipologie" mentre per € 149.500,00 per IMU "aree fabbricabili".

Richiamato l'art. 13, cc. 15-15-quater, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201:

15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta

municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.

Preso atto che, specificamente per l'IMU, l'art. 1, c. 767, L. n. 160/2019 dispone:

767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* www.portalefederalismofiscale.gov.it delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di

Consiglio Comunale n. 15 in data 08.06.2017 e successive modificazioni e integrazioni;

Atteso che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 da parte del Responsabile UOC 3 in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Ritenuto di provvedere in merito;

Con voti favorevoli 12, contrari 4 (Romeo, Bagnato, Spoleti, Parisi), astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

1) di **approvare per l'anno di imposta 2023**, delle seguenti **aliquote e detrazioni** per l'applicazione dell'IMU:

Fattispecie	Variazione +/-
TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote (per mille)
Regime ordinario dell'imposta per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	10,60
Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità di pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	0,75
Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata	esenti
Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale (base imponibile ridotta del 50%)	10,60
Immobili locati	10,60
Aree fabbricabili	10,60
Terreni agricoli	esenti
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00
Aree comuni condominiali non detenute o occupate in via esclusiva	10,60
Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto	2,50

che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati	
Immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431	8,28
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	10,60
Immobili inagibili e/o inabilitabili e fabbricati di interesse storico o artistico (base imponibile ridotta del 50%)	10,60
Ulteriori eventuali specifiche casistiche non comprese	10,60

2. di applicare per l'anno 2023 i valori venali della aree fabbricabili rivisti con relazione del Responsabile UOC 4 Edilizia e Territorio ed approvati con delibera della G.M. n 7 del 12.01.2021, dando conferma che i nuovi valori hanno avuto effetto dal 01.01.2021, e che restano vigenti fino al 31.12.2020 per gli accertamenti d'ufficio/rettifica/liquidazioni avverso gli utenti morosi i precedenti valori venali approvati con la delibera della C.S. n. 31 del 23.11.2016 così come confermato anche per l'anno 2021;
3. di approvare sulla base delle aliquote e delle detrazioni d'imposta sopra indicate, il gettito IMU stimato per l'anno 2023 ammonta a € 1.707.170,99 per un gettito netto da iscrivere nel bilancio di previsione 2023-2025 di € 1.513.664,22 per "altri fabbricati" ed "altre tipologie" al netto della quota € 193.506,97;
4. Di approvare altresì sulla base delle aliquote e delle detrazioni d'imposta 2023 sopra indicate il gettito IMU stimato per l'anno 2023 in € 149.500,00 per IMU "aree fabbricabili" quale entrata derivante dai nuovi valori venali approvati con delibera della G.M. n 7 del 12.01.2021 da intendersi confermata nel 2023 in atto vigente.
5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ai sensi dell'art. 13, cc. 15 ter, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 dando atto che acquista efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.
6. di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione finanziario dell'esercizio 2023/2025 demandando al Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 la relativa approvazione;

7. di pubblicare per avere effetto di pubblicità legale, la presente deliberazione nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) .

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli 12, contrari 4 (Romeo, Bagnato, Spoleti, Parisi), astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Cosentino Stefano

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Tiziana Bencivinni

PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica (Art. 49 D.Lg. 267/2000)

Lì 23/12/2022

F.to Dott. MARINO GIUSEPPE

PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità contabile (Art. 49 D.Lg. 267/2000)

Lì 23/12/2022

F.to Dott. MARINO GIUSEPPE

Il sottoscritto responsabile dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all'albo per rimanervi affissa consecutivamente a tutto il quindicesimo giorno successivo.

IL RESP. DELLA PUBBLICAZIONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Tiziana Bencivinni

Data

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Bagnara Calabria, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Tiziana Bencivinni)
